



COMUNE DI AMANTEA

PROVINCIA DI COSENZA

Corso Umberto I, 87032 AMANTEA(CS) Tel. 0982 4291-Fax 0982 41013
e-mail: lavoripubblici@comune.amantea.cs.it

ORDINANZA N. 112 del 08/08/2015

Oggetto: STATO D'EMERGENZA ISOLA ECOLOGICA – SCARICO INCONTROLLATO DELLA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

IL SINDACO

PREMESSO che con relazione di servizio del 08/08/2015 prot. 13317, il responsabile del settore manutentivo informava questa amministrazione della problematica posta in essere dallo scarico disordinato e non conforme al regolamento, dell'isola ecologica comunale e successiva ordinanza N° 101/15.

PRESO ATTO:

- a. che con delibera G.C. n. 23 del 10/06/2009 si è tenuto conto del piano integrato della raccolta rifiuti;
- b. che con delibera di G.C. n. 22 del 16/02/2013 è stato approvato il progetto di implementazione del nuovo servizio di raccolta differenziata e del piano integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO

- a. che è stato disciplinato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e alla loro ottimizzazione all'interno del territorio del Comune di Amantea al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività di raccolta con:
 - o nuovo programma per la raccolta differenziata e dell'ordinanza N° 101/15 emessa da questo Ente;
 - o stabilire il calendario settimanale per la raccolta differenziata;
 - o determinare gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie di cui al regolamento dei servizi e gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di igiene urbana secondo l'art. 255 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, nonché per la violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia urbana e per la violazione delle ordinanze comunali;
- b. che ogni singolo utente è stato dotato delle attrezzature idonee e necessarie per poter svolgere in propria autonomia la separazione dei rifiuti ed il conferimento degli stessi davanti l'uscio della propria abitazione e nei propri contenitori;
- c. che ogni singolo utente è stato informato sia verbalmente, sia attraverso la consegna dell'opuscolo informativo e del calendario di raccolta in cui sono riportate le indicazioni per eseguire correttamente la separazione dei rifiuti ed il loro conferimento, che anche se non materialmente allegato alla presente ordinanza ne costituisce parte sostanziale ed integrante;



d. che per le attività commerciali è stato effettuato un censimento volto a determinare le singole esigenze di raccolta e di conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, determinando e consegnando ad ognuno il tipo di attrezzatura ed il numero necessario;

RITENUTO doversi procedere alla sistemazione dell'isola ecologica a causa dell'indisciplinato utilizzo dell'isola Ecologica in questione da parte del personale della Lamezia Multiservizi SPA che in difformità di quanto riportato nel considerato, sulla base della relazione redatta dall'ufficio tecnico manutentivo

VISTO l'Art. 192 del D.Lgs. n.152 del 3/04/2006 e s.m.i. che pone l'obbligo di elevare sanzioni per le inadempienze in relazione all'Art. 255 dello stesso decreto;

VISTO l'Art. 7 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

VISTO l'Art. 6 bis della Legge 24/07/2008 n.125 che, a modifica dell'Art. 16, Comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, attribuisce alla G.C. la facoltà di stabilire per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti da Euro 25,00 ad Euro 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o con il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

VISTO l'art. 3 Comma 6 della Legge 15/07/2009 n. 94 che stabilisce l'importo minimo di euro 300,00 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque sporchi le pubbliche vie, fino ad un massimo di euro 3.000,00;

VISTI gli Art.50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;


ORDINA

Al dirigente pro-tempore responsabile della Lamezia Multiservizi S.P.A. di procedere immediatamente al recupero e smaltimento del materiale accumulato, sul piazzale e negli spazi esterni dell'isola ecologica e del capannone PIP utilizzato dalla suddetta ditta, in modo non conforme da parte della Lamezia Multiservizi, con riferimento in particolare ai cartoni e agli ingombranti.

ORDINA ALTRESÌ IL DIVIETO DI:

1. abbandonare, scaricare e depositare, se pur temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo e genere, anche ingombranti, nelle suddette area nelle varie fasi di lavorazioni se non negli appositi cassoni all'uopo disposti dalla stessa Lamezia Multiservizi;
2. Procedere al carico dei cassoni dell'umido fuori dai piazzali cementati;
3. sporcare l'area pubblica con qualsiasi sostanza o rifiuto da parte degli addetti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti a qualsiasi titolo;

AVVISA



- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che l'esecuzione degli interventi devono essere condotti nel rispetto dei Regolamenti e ordinanze vigenti sopra richiamate, rispettando, se compatibili con l'eliminazione della situazione di pericolo e tutela alla salute dei cittadini e all'igiene della città;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico della ditta Lamezia Multiservizi SPA con sede in Lamezia Terme che risponderà in sede ,civile, penale ed amministrativa;
- **che** le violazioni alla presente ordinanza possono essere accertate anche mediante l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza territoriale secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale vigente in materia;
- In caso di inerzia del trasgressore, l'amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo di rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi a spese dell'inadempiente.

Demanda

- al Comando di Polizia Municipale il rispetto della presente ordinanza e l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali successivi in materia d' inosservanza Sindacale;

Avverte altresì

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o entro centoventi giorni dalla medesima data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dispone


La notifica del presente provvedimento agli interessati per Via Pec alla ditta interessata e trasmessa per conoscenza a:

1. Prefettura di Cosenza Organo Territoriale di Governo;
2. alla Guardia Forestale sede di Longobardi CS ;
3. Al comando polizia Municipale - sede


Domenico Pileggi


L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Antonio Rubino



IL SINDACO

Monica Sabatino

